

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2538

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCAVALE, CASCIO, CHERIO, COVA, CAVANNA SCIREA,
MASTRANGELI, MOLINARO**

Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190, recante riconoscimento giuridico dei quadri intermedi, e norme sulla rappresentatività sindacale

Presentata il 16 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra le nuove figure professionali emerge la categoria del « quadro intermedio ». Infatti il codice civile, all'articolo 2095, individua ben quattro categorie: operai, impiegati, quadri e dirigenti, regolate dalla contrattazione collettiva. Questa ha svolto un ruolo molto importante, avendo realizzato progressivamente un avvicinamento retributivo tra le diverse categorie, fino a realizzare il cosiddetto inquadramento unico (cioè l'inserimento, in uno stesso livello, delle qualifiche ex operaie ed ex impiegatizie).

A seguito di tale inquadramento unico si è determinata una situazione sfavorevole per le più alte qualifiche impiegatizie, tanto che la differenza tra il più basso livello retributivo delle qualifiche operaie e i più alti delle qualifiche impiegatizie è andata a ridursi, generando scontento tra

le categorie. La famosa marcia dei 40.000 a Torino nel 1980 ebbe luogo proprio per rivendicare il riconoscimento di una maggiore retribuzione e di una maggiore professionalità, contro l'appiattimento retributivo che invece le confederazioni sindacali avevano proposto e realizzato negli anni settanta. Avverso tale politica si mossero le qualifiche « impiegato super », le cosiddette prime qualifiche, che con la legge n. 190 del 1985, ottennero il riconoscimento come « quadri », mediante l'introduzione di tale fattispecie nell'articolo 2095 del codice civile.

L'operazione sembrò essenzialmente elettorale, poiché al riconoscimento dei « quadri » non corrispose una differenziata disciplina normativa, né tantomeno una contrattazione separata; inoltre le rivendicazioni del 1980 non ebbero seguito, perché

il contratto stipulato dalle confederazioni sindacali prevedeva indennità particolari per i « quadri » piuttosto modeste, rispetto alle attese della categoria e, soprattutto, mancò il riconoscimento della professionalità e del ruolo.

Nel 1988 una sentenza della Corte costituzionale ritenne le confederazioni dei « quadri » non legittimate a costruire le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) perché queste confederazioni non avevano il carattere della pluricategorialità, in quanto rappresentanti di una sola categoria.

Inoltre, la legge n. 190 del 1985 è stata largamente disapplicata dai datori di lavoro, non prevedendo alcun tipo di sanzione per i comportamenti omissivi o elusivi da parte dei datori di lavoro medesimi, i quali ad oggi non hanno voluto riconoscere uno spazio contrattuale autonomo ai quadri. Rispetto quindi al pro-

fondo cambiamento che l'evoluzione della società richiede nell'economia e nel sistema organizzativo, i quadri sollecitano l'assunzione di una iniziativa legislativa che consenta la effettiva realizzazione della categoria.

I punti fondamentali della richiesta dei quadri possono così sintetizzarsi:

1) una più specifica definizione della categoria, la cui costituzione non possa essere disattesa dalle parti;

2) l'individuazione ed il riconoscimento della rappresentanza anche per le organizzazioni sindacali dei quadri, pur se, com'è naturale, a livello monocategoriale (si veda in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1994 la quale ha dichiarato ammissibile la richiesta di un *referendum* in materia);

3) l'estensione della normativa al pubblico impiego.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 3 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito del seguente:

« ART 3. — 1. Le organizzazioni sindacali della categoria dei quadri maggiormente rappresentative a livello nazionale possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis — 1. Negli organismi e negli enti pubblici, nei quali sono previste rappresentanze del mondo del lavoro, sono chiamati a partecipare di diritto lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali della categoria dei quadri maggiormente rappresentative a livello nazionale ».

ART. 3.

1. Il Governo, nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge e della legge 13 maggio 1985, n. 190, è autorizzato ad emanare, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa necessaria affinché le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 6-bis della citata legge n. 190 del 1985, come modificata dalla presente legge, trovino applicazione nei confronti dei pubblici dipendenti mediante i procedimenti e gli accordi collettivi contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

